



COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TECNICO

Prot. n. **3561**

Trinità, **29 ottobre 2020**

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEL MICRO NIDO COMUNALE

Il Responsabile del Procedimento

rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 del 28 ottobre 2020, intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36 — comma 7 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei Contratti Pubblici*» [in seguito "Codice"], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*» [in seguito "Regolamento"], per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata (1), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, della «**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE**».

La procedura di gara in argomento si svolgerà con le modalità e nei termini dettagliati nell'avviso che segue. La procedura viene gestita utilizzando lo strumento di negoziazione del MEPA gestito da CONSIP S.p.a., con l'invio di R.d.O. riferite al bando/categoria: Servizi /Servizi Sociali, sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione <https://www.acquistinretepa.it> ;

Per presentare la propria candidatura e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto a effettuare preventivamente la Registrazione al MEPA, così come disciplinato nell'apposita sezione, accedendo al portale all'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it> .

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Trinità, che sarà libero di avviare altre procedure.

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del Codice.

1 Articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice.

▪ **OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Trinità, di seguito denominato come committente, intende affidare la concessione del servizio di gestione del micro nido comunale e dei relativi locali posti in via Campi a Trinità, (di mq. 300, e mq. 280 di spazi esterni), adibiti a tale servizio.

La concessione riguarda la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del servizio micro nido, all'interno dell'apposita struttura, per bambini da tre mesi a tre anni, con recettività complessiva pari a ventiquattro (24) posti.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione comunale, ma in nome proprio ed a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dell'immobile, la gestione in ordine alle graduatorie di iscrizione, all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

▪ **IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo del servizio è fissato in presunti € 194400,00, di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso a ribasso, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all'Iva nella misura di legge.

▪ **LUOGO DI ESECUZIONE**

Trinità, Via Campi.

▪ **DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in venti mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nel periodo presuntivamente individuato a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 agosto 2022.

▪ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

▪ **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di ordine generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti:

1. Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprensiva dell'oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice.
2. a) Aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2018/2019), o, comunque, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del presente avviso, un fatturato globale d'impresa per un importo non inferiore a € 200.000,00= (Iva esclusa), tali da dimostrare il possesso di capacità economico finanziaria almeno corrispondente ai fatturati connessi alla gara. In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre la restante percentuale del 40% deve essere posseduta dalle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%.

b) Dichiarazione con elenco dei servizi di nido d'infanzia o micro nidi negli ultimi tre anni (2017- 2018-2019), che evidenzino gli importi, le date, i committenti; si richiede come requisito tecnico che almeno una struttura gestita abbia ospitato un numero di utenze non inferiore a venti (20) e che i servizi sono stati svolti in modo soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali (la dichiarazione sarà comprovata mediante certificati di buona esecuzione rilasciati e visti dai committenti). In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il requisito di adeguata capacità tecnico – professionale, di cui sopra, deve essere posseduto in toto da almeno un'impresa. Il possesso del requisito è autocertificato dai concorrenti in sede di gara.

Per quanto riguarda il requisito sopra indicato al punto b) i concorrenti dovranno produrre, in sede di gara, il/i certificato/i (in caso di pubbliche amministrazioni e/o Enti Locali) e/o dichiarazioni (in caso di soggetti privati) rilasciati e visti dai soggetti che attestino il buon esito dei servizi, la tipologia del servizio, il periodo di affidamento e la capacità ricettiva dell'asilo nido o micro nido, nonché il tipo di rapporto (es. appalto o concessione) che si è instaurato con il committente.

Il mancato possesso dei requisiti comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:

- a. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- b. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

▪ **AVVALIMENTO**

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

▪ PROCEDURA

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Trinità esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata trinita@cert.ruparpiemonte.it entro **le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2020**. Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC.

La PEC dovrà avere come oggetto **“Indagine di mercato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del micro nido comunale”**

Il concorrente dovrà compilare la manifestazione di interesse, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.

Operativamente, il concorrente deve compilare il modello predisposto dal Comune [modello “Manifestazione di interesse” incluso nella documentazione di gara] e sottoscrivere il documento informatico con firma digitale, allegandolo alla mail da inviare via PEC.

Il recapito della comunicazione tramite PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.

Lingua utilizzata: Italiano

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno **17 novembre 2020 alle ore 09:00**, presso l'ufficio tecnico del Comune di Trinità [via Roma n. 1 — 2° piano].

▪ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) — del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

▪ INFORMAZIONI

Informazioni riguardanti la procedura di gara possono essere richieste presso il Comune di Trinità — Ufficio Tecnico — Via Roma n. 1 [Tel.: 0172 66131 — e-mail: tecnico@comune.trinita.cn.it].

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Trinità;
- sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.trinita.cn.it ;
- sul portale dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte.

▪ RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Trinità.

▪ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

▪ **CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

▪ **OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trinità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

▪ **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Sclavo Geom. Massimo, istruttore tecnico del Comune di Trinità [Tel. 0172-66131 int. 4 — e-mail: tecnico@comune.trinita.cn.it]

Il Responsabile del Procedimento
(Sclavo Geom. Massimo)
Documento firmato digitalmente